

Codice A1717A

D.D. 8 giugno 2026, n. 580

Determinazione Dirigenziale 421/A1717A/2026 del 20/04/2026 "Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 - L. 241/90 e dell'art. 22 - L.R. 14/2014, tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo PiemonteIS" - Approvazione del Regolamento d'uso del marchio e dell'Atto di nomina del Responsabile del ..



ATTO DD 580/A1717A/2026

DEL 08/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale 421/A1717A/2026 del 20/04/2026 “Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 - L. 241/90 e dell'art. 22 - L.R. 14/2014, tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo PiemonteIS” – Approvazione del Regolamento d'uso del marchio e dell'Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali.

Premesso che:

la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2025, n. 6-1421 ha rilevato, a seguito di analisi tecnica, l'opportunità di individuare alcune direttrici nell'azione regionale, garantendo una maggiore efficacia dei rapporti e dei collegamenti intercorrenti tra le attività di promozione e valorizzazione in ambito agroalimentare, ad esempio in tema di ricerca e sperimentazione di innovazione e di integrazione di filiera, rendendoli sempre più coerenti con l'evoluzione dell'agricoltura piemontese, attraverso la approvazione di una Misura specifica;

la medesima Deliberazione ha approvato la Misura denominata "Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027" (nel seguito, Misura), ed ha demandato alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della misura stessa, conformemente a quanto specificato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della Deliberazione della Giunta Regionale approvata;

la Misura prevede, tra le azioni da attivare nel triennio 2025-2027, la creazione di un un brand regionale in grado di rappresentare l'identità collettiva delle produzioni locali di qualità, ovvero l'adesione ai sistemi europei di certificazione territoriale, la qualità artigianale, la sostenibilità ambientale, la stagionalità e il legame culturale e storico con il territorio.

Preso atto che il brand regionale oggetto delle attività della Misura è stato identificato e declinato nelle versioni:

- Marchio collettivo "PiemonteIS";
- Marchio individuale "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".

Considerato che il marchio collettivo “PiemonteIS” è stato ideato per essere utilizzato sui prodotti agricoli e agroalimentari piemontesi aventi particolari caratteristiche qualitative e/o realizzati con metodi di produzione peculiari, come ad esempio:

- i prodotti afferenti ai regimi di qualità nazionali e dell’Unione Europea ufficialmente riconosciuti;
- i prodotti inseriti nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- i prodotti contrassegnati dall’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna”;
- i prodotti appartenenti ad altri regimi di certificazione volontaria della qualità.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 436 del 23/5/2025, con cui è stato affidato all'operatore economico Saglietti Bianco l’incarico per la realizzazione del servizio di registrazione e deposito del marchio collettivo "PiemonteIS" e del marchio individuale "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".

Dato atto che, con nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy prot. n. 0071589 del 30/04/2026 è stato trasmesso l’”Attestato di registrazione per Marchio di Impresa” per il Marchio collettivo “PiemonteIS” depositato unitamente al relativo Regolamento d’uso presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 5 agosto 2025, con numero di deposito 302025000126223.

Attestato altresì che:

- ai sensi dell’art. 2 comma 1 del del Regolamento d’uso del Marchio collettivo, unico Titolare del Marchio è la Regione Piemonte;
- l’art.10 del predetto Regolamento prevede uno specifico sistema di controlli finalizzato ad accertare il corretto uso del Marchio, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dai Soggetti Legittimati al suo utilizzo.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 421/A1717A/2026 del 20/04/2026, con la quale è stato approvato l’Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 - L. 241/90 e dell’art. 22 - L.R. 14/2014, tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione delle attività di controllo previste dall’art. 10 del Regolamento d’uso del marchio collettivo “PiemonteIS”.

Ritenuto opportuno approvare il Regolamento d’uso del Marchio collettivo “PiemonteIS”, che definisca, tra l’altro, i Soggetti legittimati a utilizzare il Marchio, i relativi impegni ed obblighi, le condizioni e le modalità d’uso, oltre alle condizioni per la concessione dell’autorizzazione.

Considerato che l’Accordo di collaborazione di cui alla DD n. 421 del 20/04/2026 prevede lo scambio e il trattamento di dati di terzi, individuati nei Soggetti legittimati all’utilizzo del marchio secondo i criteri previsti dal Regolamento d’uso.

Preso atto che il Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento alle attività di cui alla D.D. 421/A1717A/2026 del 20/04/2026 è Regione Piemonte.

Visto l’art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento UE 2016/679, che disciplina la nomina del Responsabile del Trattamento, quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali per conto del Titolare;

Valutata l’opportunità di:

- designare Unioncamere Piemonte, con riferimento esclusivo alle attività di cui alla D.D. 421/A1717A/2026 del 20/04/2026, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento UE 2016/679, per conto della Regione Piemonte;
- stabilire che il trattamento di cui al presente atto è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS";
- stabilire che Unioncamere, in qualità di Responsabile del trattamento, garantisce il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR, anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a prevenire il data breach, nonché degli obblighi previsti dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
- definire che la durata dell'autorizzazione al trattamento dei dati, individuata in 24 mesi salvo rinnovi, coincida con la durata dell'Accordo di collaborazione approvato con D.D. 421/A1717A/2026 del 20/04/2026.

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-811 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- visto l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice Privacy", come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".;

DETERMINA

1. di approvare il Regolamento d'uso del Marchio collettivo "PiemonteIS", in allegato alla presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'Atto di designazione in allegato alla presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si individua Unioncamere Piemonte, con sede a Torino, in Via Pomba 23, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento UE 2016/679, in relazione alle attività di controllo di cui all'Accordo di collaborazione approvato con Determinazione Dirigenziale n. 421/A1717A/2026 del 20/04/2026;
3. di autorizzare Unioncamere Piemonte, al trattamento dei dati personali dei Soggetti Legittimati all'uso del marchio per le sole finalità di accertamento dei requisiti e verifica del corretto uso del Marchio ai sensi dell'art. 10 del Regolamento d'uso;
4. di definire che il trattamento dei dati personali di cui al presente atto dovrà essere effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Regolamento UE 2016/679, anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a prevenire il data breach, nonché degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 "Codice della Privacy" come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018;
4. di stabilire che la durata dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al punto 3, individuata in 24 mesi salvo rinnovi, coincide con la durata dell'Accordo di collaborazione approvato con D.D. 421/A1717A/2026 del 20/04/2026.

Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L R 12/10/2010 n.22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo

Allegato

REGOLAMENTO D'USO MARCHIO COLLETTIVO “PIEMONTEIS”

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento d'uso definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio collettivo italiano:



“PiemonteIS”, depositato in data **05.08.2025**, con numero di domanda **302025000126223** nelle classi **29, 30, 31, 32 e 33** (nel seguito, “il Marchio”).

Articolo 2 Titolarità e finalità del Marchio

1. Unico Titolare del Marchio è la **Regione Piemonte** (P. IVA 02843860012 - C.F. 80087670016) (nel seguito, “**Titolare**”), con sede legale e operativa corrente in Piazza Piemonte 1; 10127 - Torino (Italia). La rappresentanza generale del Titolare spetta al Presidente della Giunta Regionale o ad altro Soggetto da questi delegato.

2. La finalità del Marchio è quella di promuovere, valorizzare, sostenere e diffondere in Italia e all'estero le produzioni agricole e agroalimentari del Piemonte. In particolare, rientrano tra gli scopi del Marchio:

- a) consentire al consumatore una rapida identificazione del prodotto come proveniente dal Piemonte;
- b) garantire che i prodotti contraddistinti dal Marchio sono stati ottenuti nel rispetto delle norme di pertinenza;
- c) far conoscere e diffondere la rinomanza dei prodotti da esso contrassegnati, in Italia e all'estero;
- d) favorire la conoscenza della cultura e della tradizione agroalimentare ed enogastronomica piemontese e il suo legame inscindibile con il territorio;
- e) sviluppare sinergie tra le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti contrassegnati dal Marchio.

3. Il Titolare del Marchio si impegna a:

- farsi promotore di azioni informative e pubblicitarie del Marchio, operando in base a criteri di imparzialità;
- promuovere e sostenere, direttamente o per il tramite di Enti e organizzazioni pubbliche e private, la diffusione e la valorizzazione del Marchio;
- incentivare i soggetti che rispettano i requisiti del presente Regolamento all'uso del Marchio.

Articolo 3

Rappresentazione, descrizione e riproduzione del Marchio

1. Il Marchio è costituito dalla seguente rappresentazione grafica:



2. Il Marchio può essere riprodotto e usato in qualsiasi colore e dimensione, nel rispetto delle modalità definite dal Titolare.

3. Il Marchio deve essere riprodotto e usato nella sua interezza e non sono permesse alterazioni e modifiche.

Articolo 4

Prodotti coperti dal Marchio

1. Il Marchio identifica e copre i Prodotti (nel seguito, “**Prodotti**”) delle Classi **29, 30, 31, 32 e 33** – in accordo alla Classificazione di Nizza – come indicati nella suddetta domanda di marchio italiano e susseguente registrazione. L’elenco completo dei Prodotti è disponibile in documento separato (**All. 1**).

Articolo 5

Soggetti legittimati a usare il Marchio

1. L’uso del Marchio è soggetto all’ottenimento di un’autorizzazione (nel seguito, “**Autorizzazione**”) da parte del Titolare ed è consentito nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

2. I soggetti Legittimati all'uso del Marchio (nel seguito, “**Soggetti Legittimati**”) sono le imprese e/o società agricole e/o agroalimentari, in forma singola o associata (nelle forme riconosciute dalla legge), cooperative, associazioni anche non riconosciute, che producono i Prodotti di cui all’Art. 4 del presente Regolamento, nel rispetto delle condizioni qui di seguito definite.
3. I Soggetti Legittimati devono soddisfare contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
- a) avere la sede produttiva in Piemonte;
 - b) essere iscritti al Registro delle Imprese;
 - c) essere in regola con il pagamento del diritto dovuto per la concessione dell’Autorizzazione, se previsto;
 - d) svolgere in Piemonte la produzione e/o la trasformazione e/o la fase di lavorazione sostanziale dei Prodotti;
 - e) si impegnano a rispettare quanto previsto dal presente Regolamento, a condividerne gli scopi e le finalità, a non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o ledere, in alcun modo, la reputazione del Marchio;
 - f) il titolare o il legale rappresentante non devono aver ricevuto condanne penali per reati contro l’industria, il commercio, per violazione della concorrenza, per reati contro la fede pubblica o la proprietà intellettuale, per associazione mafiosa, lavoro minorile o frode fiscale.
4. Qualora i Prodotti che i Soggetti Legittimati intendono contrassegnare con il Marchio siano identificati e tutelati da indicazioni geografiche o altri regimi di qualità, rimane valido, ai fini dell’uso del Marchio, quanto definito nei rispettivi disciplinari di produzione.

Articolo 6

Condizioni che governano l’uso del Marchio

1. Il Marchio deve essere usato esclusivamente come stabilito dall’Art. 3 e soltanto per contrassegnare i Prodotti indicati nell’Art. 4 del presente Regolamento.
2. Il Marchio può essere usato esclusivamente in riferimento a prodotti agricoli e/o agroalimentari aventi particolari caratteristiche qualitative e/o realizzati con metodi di produzione peculiari, come definiti in dettaglio, e periodicamente aggiornati, tramite apposito Provvedimento del Settore competente in materia di valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari della Regione Piemonte (nel seguito, “**Settore Competente**”).
3. I Prodotti per i quali viene richiesto l’uso del Marchio, devono essere realizzati con una percentuale minima di materie prime prodotte in Piemonte. Tale percentuale viene definita, per le diverse categorie e tipologie di Prodotto, con specifico Provvedimento del Settore Competente.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Marchio potrà essere usato in riferimento a:
 - Prodotti afferenti ai regimi di qualità nazionali e dell’Unione Europea ufficialmente riconosciuti, così come definiti dalle rispettive normative di riferimento, appartenenti alle seguenti categorie:

- Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (DOP/IGP);
- Denominazioni di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali del settore vitivinicolo (DOCG/DOC/IGT);
- Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- Indicazioni Geografiche delle bevande spiritose;
- Indicazioni Geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- Prodotti dell'Agricoltura Biologica;
- Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI);
- Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ);
- Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA);
- Altri sistemi di qualità nazionali e dell'Unione Europea;

- Prodotti inseriti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) del Piemonte;
- Prodotti contrassegnati dall'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna";
- Prodotti appartenenti ad altri regimi di certificazione volontaria della qualità;
- Prodotti afferenti a regimi di certificazione di natura etica e sociale riconosciuti.

5. Ove i Prodotti siano identificati e tutelati dai regimi di qualità sopra menzionati, il Marchio potrà essere usato in abbinamento ai relativi loghi e/o segni; vale in tal caso quanto stabilito in merito negli specifici disciplinari di produzione.

6. Il Marchio potrà essere usato in abbinamento al marchio d'impresa, alla ditta, all'insegna, alla ragione o denominazione sociali e/o ad altri segni distintivi dei Soggetti Legittimati, laddove gli stessi non possano dare luogo a rischio di confusione o di associazione con il Marchio o con singoli elementi dello stesso.

7. Il Marchio potrà essere apposto sul Prodotto e sul relativo imballaggio, nel rispetto delle specifiche indicate nel presente Articolo, purché egli sia stato autorizzato dal Titolare o dal Soggetto Delegato, come definito all'Art. 7 del presente Regolamento. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate.

8. Il Titolare, il Soggetto Delegato o un altro Soggetto incaricato, come definito all'Art. 10 del presente Regolamento, potranno in qualsiasi momento verificare che l'uso del Marchio da parte del Soggetto Legittimato sia conforme ai principi e ai requisiti prescritti.

9. Il Soggetto Legittimato si impegna, a semplice richiesta del Titolare o del Soggetto Delegato, a prestare la propria collaborazione e disponibilità per le finalità esposte *supra* e *infra*.

10. Il Soggetto Legittimato si impegna a segnalare tempestivamente al Titolare o al Soggetto Delegato qualsiasi violazione dei propri diritti sul Marchio di cui venga a conoscenza, nonché ogni altro atto di concorrenza sleale compiuto da terzi, così da consentire al Titolare di intraprendere le azioni di difesa e tutela ritenute opportune nel comune interesse.

11. Eventuali condotte del Soggetto Legittimato che contravvengano alle disposizioni di cui al presente Articolo, nonché il riscontrato uso del Marchio in assenza di uno o più degli occorrenti requisiti, determineranno le rispettive conseguenze di cui agli Artt. 9 - 11.

Articolo 7

Condizioni per la concessione dell'Autorizzazione

1. Responsabile dell'istruttoria sulla concessione dell'Autorizzazione e di tutto quanto consegue nel rispetto del presente Regolamento è il Titolare. Il Titolare può delegare tali mansioni a un soggetto incaricato con specifico provvedimento (*supra* e nel seguito, "**Soggetto Delegato**").
2. I Soggetti Legittimati interessati all'ottenimento dell'Autorizzazione devono presentare formale richiesta (nel seguito, "**Richiesta**") al Titolare o al Soggetto Delegato, utilizzando la modulistica specificamente predisposta, corredata della documentazione in essa indicata. Tale modulistica è resa disponibile sui siti internet del Titolare e/o del Soggetto Delegato.
3. Prima di procedere alla concessione dell'Autorizzazione, il Titolare o il Soggetto Delegato verificano, anche tramite autocertificazioni rilasciate dal Soggetto Legittimato e, se del caso, tramite lo svolgimento di indagini e/o sopralluoghi, il possesso dei requisiti elencati nell'Art. 5 del presente Regolamento.
4. Nell'ipotesi in cui siano contemporaneamente soddisfatti tutti i requisiti ivi specificati, il Titolare o il Soggetto Delegato decidono entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della Richiesta, e ne danno comunicazione a mezzo PEC al Soggetto Legittimato inviando l'Autorizzazione, unitamente a una copia del presente Regolamento e dei relativi allegati.
5. Qualora l'istruttoria si risolva con esito negativo, al Soggetto Legittimato viene concesso un termine di 30 (trenta) giorni per regolarizzare la propria posizione. Scaduto detto termine, entro ulteriori 30 (trenta) giorni, il Titolare o il Soggetto Delegato verificano nuovamente la sussistenza in capo al Soggetto Legittimato dei suddetti requisiti, concedendo l'Autorizzazione o negandola definitivamente.
6. L'Autorizzazione non è esclusiva e ha efficacia dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Legittimato, della comunicazione di cui al comma 4 del presente Articolo (nel seguito, "**Data Effettiva**").
7. L'Autorizzazione viene concessa a titolo gratuito. Il Titolare potrà successivamente subordinare la relativa concessione al versamento di un contributo a copertura totale o parziale delle spese di gestione del Marchio.
8. Al momento della concessione dell'Autorizzazione, il Soggetto Legittimato viene iscritto in un apposito Registro tenuto aggiornato dal Settore Competente e/o dal Soggetto Delegato. Il Registro riporta, per ciascuno dei Soggetti Legittimati, i Prodotti oggetto dell'Autorizzazione e la Data Effettiva, ed è aperto alla consultazione pubblica nell'apposito sito internet dedicato.

Articolo 8

Impegni e obblighi del Soggetto Legittimato

1. Il Soggetto Legittimato sarà soggetto a controlli, ispezioni e verifiche da parte del Titolare, del Soggetto Delegato o di un soggetto da essi incaricato con specifico provvedimento, che verificheranno il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dal Regolamento per la concessione dell'Autorizzazione, anche successivamente a detta concessione o a un suo rinnovo.
2. Il Soggetto Legittimato dovrà garantire la completa tracciabilità dei Prodotti coperti dal Marchio; anche tale requisito potrà essere oggetto di verifica. Nel caso in cui detta tracciabilità non venga garantita o non sia possibile fornirne l'evidenza, il Titolare o il Soggetto Delegato hanno diritto a negare o revocare l'Autorizzazione.
3. I Soggetti Legittimati si impegnano a rispettare le condizioni e le modalità di uso del Marchio previste nel presente Regolamento e ad accettare lo svolgimento dei controlli che si rendono necessari alla concessione dell'Autorizzazione.
4. In particolare, i Soggetti Legittimati:
 - non possono cedere l'Autorizzazione, concedere sub-autorizzazioni, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi;
 - autorizzano il Titolare, o chi in sua vece, all'acquisizione e alla verifica dei documenti, dei dati e delle informazioni, anche personali, ritenuti da questo necessari per il rilascio dell'Autorizzazione e per lo svolgimento dei relativi controlli;
 - sono tenuti a cessare ogni uso del Marchio nel momento stesso in cui dovessero venire a mancare i requisiti richiesti, dandone comunicazione al Titolare o al Soggetto Delegato entro 10 (dieci) giorni dal manifestarsi del fatto.
5. Qualora il Soggetto Legittimato venga a conoscenza di violazioni nell'uso del Marchio, egli si impegna a darne immediata comunicazione scritta al Titolare o al Soggetto Delegato, facendosi parte diligente e collaborando con questi ultimi, qualora richiesto.
6. Le condizioni sopra elencate devono essere rispettate da tutti i soggetti che fanno uso del Marchio e ai quali sia stata concessa l'Autorizzazione a norma del presente Regolamento.

Articolo 9

Durata, recesso e revoca

1. L'Autorizzazione ha una durata di 3 (tre) anni dalla Data Effettiva.
2. Al persistere dei requisiti e delle condizioni di cui agli Articoli precedenti, se non si è verificata una delle ipotesi previste e disciplinate dall'Art. 11 e se non è intervenuta una revoca da parte del Titolare o una rinuncia da parte del Soggetto Legittimato, ai sensi del presente Articolo, l'Autorizzazione si intende tacitamente rinnovata. L'Autorizzazione ha pertanto, potenzialmente, durata illimitata.

3. Il rinnovo potrà essere subordinato al versamento di un contributo a copertura totale o parziale delle spese di gestione del Marchio.
4. Qualora siano riscontrate irregolarità nell'uso del Marchio, controlli e accertamenti saranno effettuati al fine di verificare il mantenimento di tutti i requisiti di cui al presente Regolamento. Nel caso in cui venga rinvenuta la mancanza di uno o più requisiti, il Titolare e/o il Soggetto Delegato hanno facoltà di revocare l'Autorizzazione *ad nutum*.
5. L'Autorizzazione potrà essere revocata non solo nel caso di inosservanza delle clausole del presente Regolamento, ma anche ogni qualvolta l'uso del Marchio non sia più considerato utile al raggiungimento di una o più delle finalità di cui all'Art. 2. La revoca ha luogo con provvedimento motivato del Titolare o del Soggetto Delegato.
6. Il Soggetto Legittimato ha diritto di rinunciare all'uso del Marchio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Titolare a mezzo PEC con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui si intende far valere la rinuncia.
7. In caso di risoluzione anticipata dell'Autorizzazione per comune accordo delle Parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, fatti salvi eventuali rapporti economici e finanziari attivi e passivi.
8. In caso di rinuncia o di revoca dell'Autorizzazione, il Soggetto Legittimato dovrà cessare immediatamente ogni uso del Marchio, indipendentemente da eventuali contestazioni sulla causa di cessazione del rapporto. Il Soggetto Legittimato dovrà inoltre restituire immediatamente al Titolare o al Soggetto Delegato ogni materiale, anche personale, riprodotto il Marchio o, alternativamente, dare prova dell'eliminazione del medesimo. Eventuali scorte di Prodotto recanti il Marchio dovranno essere smaltite dando comunicazione dell'avvenuto smaltimento entro il termine comunicato dal Titolare o dal Soggetto Delegato e, comunque, entro e non oltre un massimo di 3 (tre) mesi.
9. Il Soggetto Legittimato non matura alcun diritto, né alcuna indennità o risarcimento o compenso, a seguito della sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi motivo dell'Autorizzazione, né in conseguenza dell'uso del Marchio. Tutte le spese relative alle attività del Soggetto Legittimato in riferimento al Marchio sono a carico del Soggetto Legittimato stesso.

Articolo 10

Attività di controllo

1. Tutti i Soggetti Legittimati sono assoggettati ad attività di controllo da parte del Titolare e/o del Soggetto Delegato.
2. Il Titolare e/o il Soggetto Delegato potranno incaricare, con apposito provvedimento, tecnici qualificati o organismi di controllo e certificazione accreditati allo svolgimento di dette attività.

3. Il Titolare, il Soggetto Delegato o i soggetti da esso incaricati potranno effettuare ispezioni e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del Marchio e il rispetto del presente Regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dai Soggetti Legittimati.
4. Le attività di controllo potranno essere eseguite al momento della Richiesta, al fine di accertare l'effettiva esistenza di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. L'esistenza di tali requisiti potrà essere nuovamente verificata al momento del rinnovo dell'Autorizzazione.
5. Durante il periodo di vigenza dell'Autorizzazione, il Titolare e il Soggetto Delegato potranno effettuare controlli presso i Soggetti Legittimati, avvalendosi anche di soggetti terzi qualificati, volti ad accertare la sussistenza ed il permanere dei summenzionati requisiti.
6. Le modalità di effettuazione dei controlli sono definite in apposite Linee Guida predisposte dal Settore Competente.

Articolo 11

Sanzioni

1. Qualora, da parte del Titolare e/o del Soggetto Delegato, siano riscontrate irregolarità nell'uso del Marchio e/o in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, saranno applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. diffida e/o sospensione dell'Autorizzazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi: nel caso di atti di lieve entità, in cui si rilevi buona fede da parte del Soggetto Legittimato nell'uso del Marchio, che non danneggino, pregiudichino o altrimenti ledano l'immagine del Marchio e/o del Titolare;
 - b. revoca dell'Autorizzazione: nel caso di atti di non scarsa importanza, gravi o gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o che danneggino, pregiudichino o altrimenti ledano l'immagine del Marchio e/o del Titolare, in caso di uso illecito, ingannevole o fraudolento del Marchio, o in caso di impossibilità a effettuare i controlli per causa imputabile al Soggetto Legittimato, nonché nel caso in cui perdurino comportamenti scorretti (*vide supra* Art. 9.9);
 - c. sanzioni amministrative pecuniarie (nel rispetto delle norme di legge).
2. Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato solamente quando il Titolare e/o il Soggetto Delegato avranno accertato il cessare della violazione. Nel caso la violazione non venga rimediata durante il periodo di sospensione, il Titolare potrà revocare l'Autorizzazione, comunicando al Soggetto Legittimato che intende avvalersi della presente clausola.
3. È fatto salvo il diritto del Titolare al risarcimento di eventuali danni e ogni altro diritto.
4. Ogni comunicazione tra Titolare e/o Soggetto Delegato e Soggetto Legittimato dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e a mezzo PEC.

5. In caso di revoca o cessazione per qualsiasi motivo dell'Autorizzazione, i Soggetti Legittimati non potranno più usare il Marchio né ogni materiale che riproduce il medesimo, fino a una eventuale concessione *ex novo* della stessa.

6. In caso di violazioni di grave entità, il Titolare potrà intraprendere le iniziative legali che riterrà più opportune.

Articolo 12 **Reclami**

1. Il Soggetto Legittimato può presentare un reclamo al Titolare e, per conoscenza, al Soggetto Delegato, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della decisione di sospensione o di revoca dell'Autorizzazione di cui all'Articolo precedente, specificando i motivi per cui dissente dalla citata decisione.

2. Il Titolare provvede entro 30 (trenta) giorni a convocare il Soggetto Legittimato, eventualmente in presenza del Soggetto Delegato responsabili a concedere l'Autorizzazione e/o dell'eventuale organismo di controllo incaricato, e decide entro i 30 (trenta) giorni successivi alla convocazione. La decisione emessa è inappellabile e insindacabile.

Articolo 13 **Modifiche**

1. Il Titolare ha la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche al presente Regolamento, dandone comunicazione sul "Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte" entro 60 (sessanta) giorni dal deposito del Regolamento modificato presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Il Soggetto Legittimato ha tempo 60 (sessanta) giorni da detta comunicazione per adeguarsi al nuovo Regolamento oppure per rinunciare all'Autorizzazione.

Articolo 14 **Responsabilità**

1. Il Soggetto Legittimato resta il solo e unico responsabile del proprio operato, nonché del rispetto delle prescrizioni/disposizioni sancite dalle normative e dalle regolamentazioni da ottemperare nell'esercizio della propria, restando il Titolare esonerato senza eccezioni da qualsiasi tipo di responsabilità e/o onere, anche di garanzia. Il Soggetto Legittimato resta, in ogni caso, il solo ed esclusivo responsabile nei riguardi di sé stesso e di qualsivoglia soggetto terzo, sia per tutto quanto concerne il regolare/corretto svolgimento della propria attività – ivi compresi caratteristiche e requisiti dei Prodotti da essa forniti –, sia per la corrispondenza/conformità del proprio operato e dei propri Prodotti alle disposizioni e prescrizioni normative applicabili, alle aspettative dei consumatori e dei terzi in assoluto.

2. Il Titolare, nei limiti di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei soggetti Legittimati all'uso del Marchio nei seguenti casi:

- a. per cause di nullità del Marchio;
 - b. per cause di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
 - c. per cause di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio.
3. Il Soggetto Legittimato si impegna inoltre a manlevare il Titolare da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa di terzi relativa ai Prodotti del Soggetto Legittimato stesso.

Articolo 15

Foro competente

1. Qualsiasi controversia nascente dall'accordo tra il Titolare e i Soggetti Legittimati ai sensi del presente Regolamento sarà preventivamente sottoposta al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Torino.
2. Nell'ipotesi in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta tramite il ricorso a un arbitrato disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Torino.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

Allegati:
All. 1 - Elenco Prodotti Marchio collettivo "PiemonteIS"

Oggetto: Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

Tra la Regione Piemonte C.F. 80087670016, rappresentata dalla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore A1717A – Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare, sede Piazza Piemonte, 1 Torino (delegato del titolare)

E

Unioncamere Piemonte C.F. 8009130016, Via Pomba n. 23, Torino (di seguito Responsabile)

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. 421/A1717A/2026 del 20/04/2026, è stato approvato l'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 - L. 241/90 e dell'art. 22 - L.R. 14/2014, tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione delle attività di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo "PiemonteIS";
- tale attività comporta, per il Responsabile, il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è titolare;
- il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal delegato del titolare per iscritto con il presente atto di nomina;
- è intenzione del delegato del titolare consentire l'accesso ai dati da trattare sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato.

TANTO PREMESSO

Il delegato del titolare nomina Unioncamere Piemonte C.F. 8009130016, Via Pomba n. 23, Torino quale Responsabile del trattamento esterno delle banche dati di seguito individuate e di quelle che in futuro saranno affidate, disciplinando il rapporto di "responsabilità" di cui all'art. 28 del GDPR secondo le condizioni contrattuali e le istruzioni di seguito riportate, che vengono accettate con la firma in calce.

1. Oggetto del trattamento

Il trattamento potrà riguardare solamente le seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli:

- I. Dati anagrafici, recapiti dei legali rappresentanti o delegati dei soggetti richiedenti
- II. Istanze di autorizzazione all'uso del marchio collettivo "PiemonteIS" e relativi allegati tecnici;
- III. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti qualitativi e dei metodi di produzione.;
- IV. Verbali di ispezione, rapporti di prova analitica e documentazione di audit redatti dal Laboratorio Chimico.
- V. Elenchi e registri dei Soggetti Legittimati all'uso del marchio e relativi provvedimenti di concessione o rinnovo.
- VI. Ogni altro documento o informazione che dovesse rendersi necessario ai fini della concessione / rinnovo dell'uso del marchio.

messi a disposizione dal delegato del titolare mediante (TRASMISSIONE, CLOUD, ecc.) o forniti / raccolti direttamente presso l'interessato.

Le tipologia di dati trattati sono le seguenti:

- A) Dati personali: Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale), dati di contatto (email, PEC, telefono) dei legali rappresentanti o delegati dei soggetti richiedenti.
- B) Dati di natura economica/giudiziaria: Informazioni sulla regolarità dell'impresa, eventuali sanzioni amministrative o procedure connesse alla tutela della fede pubblica e della correttezza commerciale.

e concernono le seguenti categorie di interessati:

- Legali rappresentanti e referenti aziendali dei Soggetti che richiedono o utilizzano il marchio "PiemonteIS".
- Soggetti legittimati assoggettati ai controlli di mantenimento dei requisiti durante il periodo di autorizzazione.
- Personale tecnico e consulenti indicati dalle aziende nelle fasi di istruttoria o durante le ispezioni in loco.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento dell'Accordo richiamato in premessa. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa *pro tempore* vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del delegato del Titolare.

2. Durata dei trattamenti

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto richiamato in premessa. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del titolare. Il delegato del titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il contratto richiamato in premessa avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. Istruzioni documentate art. 28 comma III GDPR

Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- Adottare presso la vostra Società/il vs. Ente/ (se altro soggetto, specificare) le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto

specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- Individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
 - Vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il delegato del titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali della Vostro Ente (altro soggetto specificare) si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
 - Assistere il delegato del titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;
 - Se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
 - Se richiesto, assistere il delegato del titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - Comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

4. Garanzie prestate dal Responsabile

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al delegato del titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi *cloud* ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati del vostro Ente (altro soggetto specificare) esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che le derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

5. Registro categorie di attività di trattamento

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al delegato del Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

6. Gestione subappalti. Manleva.

Con il presente contratto, il delegato del titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al delegato del titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il delegato del titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il delegato del titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

7. Ulteriori garanzie

La vostra società si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

8. Obblighi di collaborazione

Il Responsabile mette a disposizione del delegato del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al delegato del titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il delegato del titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al delegato del titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il presente contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

9. Foro Competente

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Data _____

Il Delegato del Titolare del trattamento

Firmato digitalmente

Il Responsabile del trattamento

Firmato digitalmente